Procura della Repubblica presso il Tribunale Parma

Direttiva n° 18/2026

Magistrati dell'Ufficio (togati ed onorari) - Sede
Questore Parma - Comandante Provinciale CC Parma - Comandante Provinciale GdF Parma
(*per la diramazione agli Uffici rispettivamente dipendenti*)
Comandante Provinciale Vigili del Fuoco Parma
Dirigente Polizia Stradale Parma
Comandante Gruppo Carabinieri Forestali Parma
Comandante del NAS-CC Parma
Comandante del RIS CC di Parma
Comandante del Reparto CC Tutela Agroalimentare Parma
Comandante del Nucleo Ispettorato del Lavoro CC Parma
Dirigente della Polizia Ferroviaria Parma
Dirigente della Polizia postale e della Sicurezza Cibernetica - Parma
Responsabili delle Aliquote di PG di PdS, CC, GdF - SEDE
Comandante della Polizia Penitenziaria Parma
Comandante della Polizia Provinciale Parma
Comandante della Polizia Municipale Parma
Comandanti della Polizia Municipale dei Comuni di

- Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Borgo Val di Taro, Busseto-Soragna-Roccabianca, Calestano, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Monchio delle Corti, Noceto, Polesine Zibello, Salsomaggiore Terme, Sissa Trecasali-San Secondo P.se, Terenzo, Tornolo, Unione Appennino Parma Est, Unione Bassa Est Parmense, Unione Bassa Val Taro, Unione Pedemontana Parmense, Varano de' Melegari, Varsi

All'Ufficio *notizie di reato* - Sede

e, per conoscenza
Presidente del Tribunale – Parma
Presidente Sezione penale – Tribunale - Parma
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati – Presidente della Camera Penale - Parma
e, per doverosa informazione, al:
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna

Oggetto: reati di cui agli artt. 570 e 570-bis c.p. – Necessità di disporre di dati completi ai fini dell'esercizio dell'azione penale e della tenuta dibattimentale - **Linee guida operative**

E' stata più volte segnalata allo scrivente -da parte di uno dei Vice Procuratori Onorari dell'Ufficio- una criticità nella gestione dei procedimenti penali nei quali si ipotizzano i reati di cui agli artt.:

- 570 c.p. [1]

[1] **L'art. 570 c.p. recita testualmente:**
Art. 570 (Violazione degli obblighi di assistenza familiare)
Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 103,00 ad € 1032,00.
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1° malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;
2° fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.

- 570-bis c.p. [2]

nel senso che il materiale raccolto in fase di indagini non sempre è sufficiente a giustificare un'affermazione di responsabilità, con conseguente assoluzione dell'imputato/a.

Pertanto, al fine di consentire di superare tali criticità, appare opportuno che -già nella fase della raccolta della denunzia/querela, e comunque in vista della redazione dell'informativa di reato- la Polizia Giudiziaria acquisisca una serie di elementi, in maniera che si possa offrire alla valutazione del Giudice un dato tendenzialmente completo della situazione di cui la persona offesa si duole.

Indicativamente, pertanto, si indicano i seguenti ***temi*** che (ovviamente a seconda delle circostanze esposte) dovranno formare oggetto delle **domande da porre alla persona offesa/denunziante** e, comunque, **formare oggetto di documentazione** da allegare all'informativa di reato:

(a) data del matrimonio/inizio convivenza/relazione;
(b) data di nascita del figlio/a/i/e;
(c) data di separazione/scioglimento del matrimonio/cessazione della convivenza o relazione;
(d) attività lavorativa svolta dall'indagato ed ammontare degli introiti mensili;
(e) somma stabilita dal Tribunale, posta a carico di una delle parti e spese straordinarie;
(f) periodo in cui i versamenti sarebbero stati omessi (specificando se si tratti di omissione totale o parziale, oppure di mancato versamento delle spese straordinarie);
(g) somma totale non versata [3];
(h) se l'omesso versamento abbia fatto venire meno i mezzi di sussistenza ai figli minori;
(i) se, al di là delle omissioni, il genitore obbligato è stato presente nella vita del/dei minori (interesse verso l'andamento scolastico, interesse verso lo stato di salute ecc);

ed altresì:

(j) acquisizione delle ultime dichiarazioni dei redditi del soggetto obbligato, onde verificare preventivamente la *giustificabilità* o meno degli eventuali inadempimenti [4].

Si ribadisce la necessità che -sulle circostanze di cui ai punti precedenti (con particolare riferimento ai provvedimenti giudiziari che stabiliscano obblighi a carico delle parti)- la Polizia giudiziaria acquisisca la necessaria documentazione.

Sarà **cura del P.M.** (assegnatario o delegato del fascicolo) adottare apposita delega tesa ad accertare -solo ove strettamente indispensabili- circostanze ulteriori quali:

- condizioni patrimoniali ed economiche dell'indagato (titolarità di conti correnti bancari e/o postali;
- redditi degli ultimi anni;
- titolare di attività e/o di quote sociali;

Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.

[2] **L'art. 570-bis c.p. recita testualmente:**
Art. 570-bis *(Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio).*
Le pene previste dall'articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.

[3] **cfr sul punto Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 47158 del 20 ottobre 2022:** *"in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la condotta incriminata dall'art. 570-bis cod. pen. non è integrata da qualsiasi forma di inadempimento civilistico, ma necessita di inadempimento serio e sufficientemente protratto, o destinato a protrarsi, per un tempo tale da incidere apprezzabilmente sulla entità dei mezzi economici che il soggetto obbligato deve fornire".*

[4] **cfr sul punto Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 32576 del 15 giugno 2022**: *"in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'impossibilità assoluta dell'obbligato di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570-bis cod. pen., che esclude il dolo, non può essere assimilata alla indigenza totale, dovendosi valutare se, in una prospettiva di bilanciamento dei beni in conflitto, ferma restando la prevalenza dell'interesse dei minori e degli aventi diritto alle prestazioni, il soggetto avesse effettivamente la possibilità di assolvere ai propri obblighi senza rinunciare a condizioni di dignitosa sopravvivenza".*

- possesso di beni immobili e/o beni mobili registrati.

La presente direttiva ha efficacia immediata

Si pubblichi sul sito web della Procura della Repubblica di Parma.

Parma, 13.11.2026

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA F.F.
dott. Alfonso D'Avino
-firmato digitalmente-

ALFONSO
D'AVINO
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
13.11.2026
08:43:28
GMT+01:00